



CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI

VIA VITTORIA COLONNA, 40 - 00193 ROMA
TEL. (06) 68807736 - 68807737 - FAX (06) 68807742
E-mail: info@consigionazionalegeologi.it

A tutti gli
Ordini Regionali dei Geologi

LORO SEDI

Roma, 20 dicembre 2004
Rif. P/CR.c/5212

CIRCOLARE N° 200

OGGETTO: Società a responsabilità limitata di professionisti.

Nell'ambito di chiarimenti generali sulle società di ingegneria e sulla possibilità di costituire società a responsabilità limitata tra professionisti, sono stati rivolti al Consiglio Nazionale i seguenti quesiti:

1. *“possibilità per un geologo di operare mediante una società a responsabilità limitata”;*
2. *“legittimità di progetti firmati dal legale rappresentante di società a responsabilità limitata”;*
3. *“legittimità di nomina di società a responsabilità limitata da parte del Tribunale per una CTU”.*

La fattispecie riveste interesse e rilievo di carattere generale e, pertanto, si richiama l'attenzione degli O.R. su tutto quanto segue.

Per quel che concerne un esaustivo esame della normativa vigente in materia di società di ingegneria e società tra professionisti si rimanda, attesa la complessità della materia – peraltro in continua evoluzione – a quanto esposto nel parere legale *“Esercizio in forma societaria di attività professionale”* pubblicato alla pagina 59 del Tariffario.

Per quel che concerne le società tra professionisti, con esclusivo riguardo alle professioni tecniche, e quindi anche la professionalità geologica, l'unico riferimento normativo interno, allo stato attuale, è costituito dalla legge quadro sui lavori pubblici e dal relativo Regolamento (D.P.R. n° 554/1999).

Il comma 6, lettera a) dell'articolo 17 della legge c.d. “Merloni”, nel prevedere le società tra professionisti e le società di ingegneria, pone a carico delle stesse, vincoli per quanto concerne i soggetti partecipanti, la forma societaria ed infine l'oggetto dell'attività.

La società professionale in genere, deve, infatti essere costituita da soli professionisti iscritti nei relativi albi professionali (ingegneri, architetti, geometri, geologi, periti industriali etc.); deve essere costituita esclusivamente nella forma delle società di persone (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice) e di cooperative; deve avere ad oggetto l'esecuzione "*di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale*".

Lo stesso comma 6 aggiunge che, agli effetti previdenziali, i soci delle società sono assimilati ai professionisti che svolgono l'attività in forma associata ai sensi della legge 1815/1939. Ai corrispettivi della società si applica, inoltre, il contributo integrativo previsto dalle norme che disciplinano le rispettive Casse di Previdenza.

Al comma 8 del citato art. 17 della legge quadro sui LL.PP. si ribadisce il carattere personale, anche sotto il profilo della responsabilità, delle prestazioni professionali "*indipendente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell'incarico*". Infatti si statuisce che l'incarico "*deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali*".

L'art. 54 del Regolamento obbliga le società professionali a predisporre ed aggiornare l'organigramma dei soci, dei dipendenti e dei collaboratori coordinati e continuativi impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche e di controllo della qualità, con l'indicazione delle relative specifiche competenze e responsabilità.

La normativa sui lavori pubblici ha poi conferito piena legittimazione alle società di ingegneria. Il comma 6, lettera b) del citato art. 17 ribadisce esplicitamente che per società di ingegneria debbono intendersi le società di capitali (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata) che eseguono "*studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale*".

Tale comma prevede, inoltre, la disciplina in materia di previdenza: le società di ingegneria dovranno applicare ai corrispettivi relativi alle attività professionali svolte il "contributo integrativo" qualora sia previsto dalle forme legislative che regolano la Cassa di Previdenza di ciascun professionista firmatario del progetto.

L'art. 53 del Regolamento impone alle società di ingegneria di disporre di almeno un direttore tecnico, con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici della società e di collaborazione e controllo sulle prestazioni svolte dai tecnici incarichi della progettazioni, avente i seguenti requisiti:

- titolo professionale di ingegnere o architetto o laureato in una disciplina tecnica (geologo) attinente l'attività prevalentemente svolta dalla società;
- abilitazione all'esercizio della professione da almeno dieci anni, con iscrizione al momento dell'assunzione dell'incarico nel relativo albo professionale.

Al direttore tecnico o ad un delegato di quest'ultimo che sia dipendente della società, laureato in disciplina tecnica, abilitato all'esercizio della professione ed iscritto al relativo albo professionale, la società può delegare il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell'affidamento. L'approvazione e la firma degli elaborati comportano la responsabilità solidale del direttore tecnico o del delegato con la società di ingegneria nei confronti della stazione appaltante. Anche per le società di ingegneria è prevista la predisposizione e l'aggiornamento dell'organigramma dei soci, dei dipendenti e dei collaboratori coordinati e continuativi impiegati direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità.

Avuto riguardo a quanto disposto dall'art. 17 della legge quadro sui lavori pubblici, nonché dagli artt.li 53 e 54 del Regolamento, in merito agli specifici quesiti di cui in epigrafe si evidenzia quanto segue.

1) Quanto alla possibilità per il geologo di operare mediante una società a responsabilità limitata.

Come riportato la legge quadro sui LL.PP. precisa che la società tra professionisti, che non sia società di ingegneria, non possa assumere la forma di società di capitali e, pertanto, di società a responsabilità limitata. Inoltre il comma 8 del citato art. 17, sancisce che, **indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell'incarico** di progettazione, lo stesso debba essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali e che il soggetto che provvede all'esecuzione dell'incarico ne sia responsabile, così evidenziando come l'attività professionale debba rivestire quel carattere personale sancito dal codice civile.

Ovviamente un geologo potrà far parte, quale socio, quale amministratore o anche quale semplice dipendente o collaboratore, di una S.r.l., se questa sia costituita in forma di società di ingegneria.


2) Quanto alla possibilità che i progetti possano essere firmati dal legale rappresentante della società.

Fermo restando quanto rilevato al punto 1), si ritiene che i progetti possano essere sottoscritti dal legale rappresentante della società tra professionisti o della società di ingegneria laddove quest'ultimo sia il professionista competente ad espletare lo specifico progetto o studio. Quindi, laddove il legale rappresentante di una società tra professionisti o di una società di ingegneria sia un geologo regolarmente iscritto all'albo e occorra la sottoscrizione di una relazione geologica, ovvero di un relazione geotecnica, ovvero di uno studio di impatto ambientale, il legale rappresentante, che ne abbia effettuata la redazione, potrà sottoscrivere l'elaborato. Nell'eventualità in cui invece l'elaborato sia redatto da professionista diverso dal legale rappresentante, quest'ultimo potrà aggiungere la propria sottoscrizione, nella qualità, a quella del professionista redigente ferma la responsabilità dello stesso.

3) *Quanto alla possibilità per la società di iscriversi all'albo dei Consulenti Tecnici di Ufficio.*

Non sussiste, allo stato attuale della normativa, una specifica regolamentazione della fattispecie che si dovrebbe, quindi, ricondurre nell'ambito dell'art. 15 delle disp. att. c.p.c., a norma del quale *"possono ottenere l'iscrizione nell'albo coloro che sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia, sono di condotta morale specchiata e sono iscritti nelle rispettive associazioni professionali"*. E' chiaro come il profilo normativo sopra riportato abbia ad oggetto l'affidamento personale e non societario dell'incarico. L'assunto si fonda sul rapporto diretto tra il magistrato ed il suo ausiliare C.T.U. ed il discendente rapporto di responsabilità personale. Pertanto la risposta al quesito, allo stato attuale della normativa e della prassi giudiziaria, deve essere negativa.

IL PRESIDENTE
Pietro Antonio De Paola



A handwritten signature in black ink, which appears to read "P. A. De Paola", is written over the typed name of the President.